

D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1995, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (Gazz. Uff. 23 marzo 1995, n. 69).

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

(omissis)

Capo VII - Altre disposizioni urgenti

46. Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi. -

- 1(*Sostituisce il comma 3, e aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 3-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384.*)
2. La società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto (*Comma così modificato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85.*)
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 2 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, è istituita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da otto membri, di cui uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e due esperti di procedure amministrative con l'obiettivo di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto interministeriale per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 3 e 3-bis, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli.